

COMUNICATO AI SENSI DELL'ART. 125 QUATER, II° COMMA, T.U.F.

Nell'assemblea ordinaria e straordinaria della società Pierrel S.p.A., tenutasi in seconda convocazione in data 16 maggio 2011, sono state messe ai voti le seguenti proposte di deliberazione con gli esiti di seguito riportati.

PARTE ORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno

1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2010; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Pierrel SpA al 31 dicembre 2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti della Pierrel S.p.A.

- udito e approvato quanto esposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione

DELIBERA

1. *di approvare il bilancio dell'esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2010 nel suo insieme e nelle singole poste, dal quale emerge una perdita di euro 5.959.924;*

2. *di portare a nuovo la suddetta perdita di esercizio."*

		% AZIONI RAPPRESENTATE	% AZIONI AMMESSE AL VOTO	% CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	7.302.769	99,999	99,999	48,897
Contrari	100	0,001	0,001	0,001
Astenuti	0	0,000	0,000	0,000
Non Votanti	0	0,000	0,000	0,000
Totale azioni presenti alla votazione	7.302.869	100,000000	100,000000	48,898

(Proposta approvata a maggioranza)

Punto 2 all'ordine del giorno

2) Nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 c.c. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

"L'Assemblea di Pierrel S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

Delibera

1. *di nominare Consigliere di Amministrazione della Società il Dr. Marcello Massinelli nato a Ribera (AG) il 22 giugno 1971 residente a Milano, Via Teuillé n. 13 CF MSS MCL 71H22 H269B il quale rimarrà in carica sino alla scadenza del mandato degli altri Amministratori in carica e dunque fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2011."*

		% AZIONI RAPPRESENTATE	% AZIONI AMMESSE AL VOTO	% CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	7.302.769	100,00	100,00	48,897
Contrari	0	0,000	0,000	0,000
Astenuti	0	0,000	0,000	0,000
Non Votanti	0	0,000	0,000	0,000
Totale azioni presenti alla votazione	7.302.769	100,000	100,000	48,897

(Proposta approvata all'unanimità)

Punto 3 all'ordine del giorno

3) Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Pierrel S.p.A.

- esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione in merito alla proposta di autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, dell'articolo 132 del T.U.F. e dell'articolo 144-bis, comma 1, lett. b), del regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, per l'acquisto e il compimento di atti di disposizione di azioni proprie;

- visti in particolare, tra l'altro, gli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, l'articolo 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, l'articolo 144-bis del regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche nonché l'articolo 2.6.7 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana,

DELIBERA

1. *di approvare la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;*
2. *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del codice civile, per le finalità sopra esposte, ad acquistare azioni proprie della Società, in una o più volte, fino all'assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2011, periodo inferiore al massimo consentito dalla legislazione vigente e comunque entro tale ultimo termine massimo, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari di tempo in tempo vigenti e nel rispetto dei seguenti limiti:*
 - (a) *potranno essere acquistate azioni proprie fino ad un numero massimo di azioni tale per cui la Società non si trovi a detenere in portafoglio, in alcun momento, tenuto altresì conto delle azioni della Società già detenute dalla stessa Società ovvero da società controllate, azioni proprie che eccedano complessivamente il limite del 10% del capitale sociale, così come consentito dall'articolo 2357, terzo comma, del codice civile;*
 - (b) *l'acquisto di azioni proprie potrà avvenire solo nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio della Società regolarmente approvato, ai sensi dell'articolo 2357, primo comma, del codice civile;*
 - (c) *l'acquisto dovrà avvenire secondo modalità concordate con la società di gestione del mercato in applicazione delle disposizioni del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana di tempo in tempo in vigore che consentano il rispetto della parità di trattamento degli azionisti ai sensi dell'articolo 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999;*
 - (d) *il corrispettivo riferito ad ogni singola operazione di acquisto non dovrà essere superiore, né inferiore, di oltre il 15% (quindici per cento) rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione;*
3. *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2357-ter del codice civile, per le finalità sopra esposte, a porre in essere, senza alcun vincolo temporale, in una o più volte, atti di disposizione aventi ad oggetto azioni proprie della Società, già possedute ovvero acquistate ai sensi della presente deliberazione, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari di tempo in tempo vigenti e nel rispetto dei seguenti limiti:*
 - (a) *gli atti di disposizione potranno essere effettuati in qualunque momento e saranno eseguiti nei modi ritenuti più opportuni per il perseguimento degli interessi e le esigenze aziendali della Società, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'alienazione in Borsa e/o fuori Borsa e/o sul mercato dei blocchi, il collocamento istituzionale, lo scambio, la permuta anche ai fini di acquisizione di partecipazioni ed il conferimento in natura, nonché per incentivare e fidelizzare i dipendenti (ivi incluse eventuali categorie che, alla stregua della legislazione di volta in volta vigente vengano agli stessi equiparate), collaboratori ed amministratori della Società e/o di società dalla stessa controllate; per procurare disponibilità finanziarie necessarie per il perseguimento di esigenze e fini aziendali;*
 - (b) *il corrispettivo non dovrà essere superiore, né inferiore, di oltre il 15% (quindici per cento) rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione, essendo inteso che tale limite di corrispettivo non sarà applicabile agli atti di alienazione diversi dalla vendita ed in particolar modo in ipotesi di scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie effettuati, a titolo esemplificativo, nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni o dell'attuazione di progetti industriali o di piani di incentivazione e fidelizzazione dei dipendenti, collaboratori ed amministratori della Società e/o di società dalla stessa controllate oppure di altre operazioni di finanza straordinaria che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali, ad esempio, fusioni, scissioni, emissioni di obbligazioni convertibili o warrant, etc.). Nei casi suddetti, gli atti di disposizione delle azioni proprie potranno essere posti in essere, nel rispetto della normativa applicabile di volta in volta in vigore, per un corrispettivo tendenzialmente non inferiore ai prezzi di mercato delle azioni Pierrel in prossimità dell'operazione;*
4. *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, nonché al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, affinché diano esecuzione alla presente delibera, conferendo loro ogni necessario potere a tale fine, e quindi diano corso alle operazioni di acquisto e vendita di azioni così come deliberato, definendone le modalità, i tempi ed i termini esecutivi e accessori ritenuti più opportuni, il tutto nell'interesse della Società".*

		% AZIONI RAPPRESENTATE	% AZIONI AMMESSE VOTO	% CAPITALE AL SOCIALE
Favorevoli	7.302.407	100,00	100,00	48,895
Contrari	0	0,000	0,000	0,000
Astenuti	0	0,000	0,000	0,000
Non Votanti	0	0,000	0,000	0,000
Totale azioni presenti alla votazione	7.302.407	100,000	100,000	48,895
(Proposta approvata all'unanimità)				

Punto 4 all'ordine del giorno

4) Proposta di adeguamento del regolamento assembleare alle disposizioni del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti della Pierrel S.p.A.

DELIBERA

di approvare le seguenti modificazioni del regolamento assembleare

articolo 1

"1) Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti e, in quanto compatibile, delle Assemblee degli Obbligazionisti della Società con sede legale in Milano.

2) Il presente Regolamento é a disposizione degli Azionisti e di coloro che sono legittimati ad intervenire all'Assemblea presso la sede legale della società e presso i luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari.",

articolo 2, primo e secondo comma, con inserimento di un nuovo quinto comma

"1) Hanno diritto di partecipare all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto in base alla legge ed allo Statuto. E' possibile intervenire mediante rappresentante ai sensi dello Statuto sociale della Società e delle disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.

2) All'Assemblea possono assistere, con il consenso del Presidente dell'Assemblea, e senza poter prendere la parola, anche professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea nonché altri soggetti che dovranno a tal fine far pervenire apposita richiesta alla segreteria societaria, con le modalità ed i termini contenuti nell'avviso di convocazione.",

"5) Il Presidente, prima dell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia all'Assemblea della partecipazione e dell'assistenza alla riunione dei soggetti indicati nei commi 2, 3 e 4 del presente articolo.",

articolo 3, secondo comma

"2) Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, i partecipanti all'Assemblea in rappresentanza legale o volontaria dei titolari di diritto di voto, possono far pervenire presso la sede della società copia documentale di tali poteri con le modalità e termini contenuti nell'avviso di convocazione.",

articolo 4, primo comma

"1) L'accesso ai locali dell'Assemblea é consentito previa identificazione personale e verifica della legittimazione. Ai titolari del diritto di voto ed alle persone di cui ai precedenti articoli 2 e 3, al momento dell'ingresso nei locali dell'Assemblea, é rilasciato un contrassegno da conservare per la durata dei lavori assembleari.",

articolo 5, primo comma

"1) Il Presidente dell'Assemblea é assistito nella redazione del verbale, quando non sia richiesto l'intervento del Notaio, dal Segretario –anche non socio– nominato dall'Assemblea, con il voto della maggioranza dei presenti, per proposta del presidente dell'Assemblea stesso.

Il Notaio o il Segretario possono farsi assistere da persone di propria fiducia ed avvalersi, eventualmente, di apparecchi di ripresa e/o registrazione audio/video per la trasmissione o proiezione nei locali dell'Assemblea o di servizio.

Le informazioni fornite all'Assemblea dagli Organi sociali possono essere diffuse attraverso il sito internet della Società.",

articolo 8, secondo, terzo, quarto e sesto comma

"2) Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere i lavori assicurando la correttezza della discussione e il diritto agli interventi, impedendo che sia turbato il regolare svolgimento dell'Assemblea. A tal fine, in apertura dei lavori il Presidente tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno nonché del numero dei richiedenti la parola e tenendo conto anche di eventuali domande formulate dai soci prima dell'Assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società fissa la durata massima di ciascun intervento, di norma non inferiore a 5 (cinque) minuti e superiore a 10 (dieci) minuti. Il Presidente dell'Assemblea può invitare a concludere gli interventi che si dilunghino oltre il limite fissato o esulino dagli argomenti posti all'ordine del giorno, impedire eccessi evidenti, ed occorrendo anche togliendo la parola, e nei casi più gravi disporre l'allontanamento dalla sala per tutta la fase della discussione, salvo che l'Assemblea si opponga.

L'Azionista allontanato può appellarsi all'Assemblea che delibera a maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea.

Coloro che sono già intervenuti nella discussione possono chiedere di prendere la parola una seconda volta sullo stesso argomento per la durata, che di regola non sarà superiore a 5 minuti, anche per effettuare eventuali dichiarazioni di voto.

3) La richiesta di intervento sui singoli argomenti all'ordine del giorno può essere presentata per iscritto all'ufficio di presidenza dal momento della costituzione dell'Assemblea e fino a quando il Presidente dell'Assemblea non abbia aperta la discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno. Nel dare la parola, di norma, il Presidente dell'Assemblea segue l'ordine di presentazione delle richieste di intervento.

Ciascun Azionista può svolgere un solo intervento su ogni argomento all'ordine del giorno.

4) Il Presidente dell'Assemblea o, su suo invito, gli Amministratori, i Sindaci, i Dipendenti della Società e delle società controllate, rispondono, di norma, al termine di tutti gli interventi su ciascun argomento all'ordine del giorno ovvero dopo che siano stati esauriti tutti gli interventi sul singolo punto dell'ordine del giorno, tenendo conto anche di eventuali domande formulate dai soci prima dell'Assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società.",

"6) Il Presidente, e su suo invito, gli Amministratori e i Sindaci, rispondono al termine di ciascun intervento, ovvero dopo che siano stati esauriti tutti gli interventi sul singolo punto dell'ordine del giorno, tenendo conto anche di eventuali domande formulate dai soci prima dell'Assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società.",

articolo 9, ottavo comma

"8) Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza."."

		% AZIONI RAPPRESENTATE	% AZIONI AMMESSE AL VOTO	% CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	7.302.407	100,00	100,00	48,895
Contrari	0	0,000	0,000	0,000
Astenuti	0	0,000	0,000	0,000
Non Votanti	0	0,000	0,000	0,000
Totale azioni presenti alla votazione	7.302.407	100,000	100,000	48,895

(Proposta approvata all'unanimità)

Parte straordinaria

"1) Proposta di modifica dello Statuto anche per adeguamenti facoltativi alle novità normative introdotte dal D.Lgs. 27/2010 in tema di diritti degli azionisti e dalla Delibera CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010 in tema di operazioni con parti correlate, come modificata dalla Delibera CONSOB n. 17389 del 23 giugno 2010; soppressione ed inserimento di nuovi articoli con conseguente rinumerazione degli articoli dello statuto vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

"L'Assemblea straordinaria di Pierrel S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione delibera

di approvare le modificazioni statutarie quali riprodotte nella relativa relazione del Consiglio di Amministrazione presente nel fascicolo consegnato in copia a tutti gli intervenuti alla presente assemblea". Si fa precisazione che le modifiche statutarie adottate sono le seguenti:

" a) all'articolo 5:

= mediante eliminazione della clausola transitoria attualmente presente nel secondo comma dell'art. 5 (delega conferita dall'assemblea straordinaria del 30.1.2006 al consiglio di amministrazione per effettuare un aumento del capitale, avente scadenza entro il termine di cinque anni dalla data della detta delibera);

= mediante eliminazione della clausola transitoria attualmente presente nel quinto comma dell'art. 5 (delega conferita dall'assemblea straordinaria del 7.5.2008 al consiglio di amministrazione per effettuare un aumento del capitale, avente scadenza il 31.12.2008);

= mediante eliminazione della clausola transitoria attualmente presente nell'ultimo capoverso del sesto comma dell'art. 5 (deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 21 luglio 2009, recante aumento del capitale interamente eseguito);

b) all'articolo 9, modifica del secondo comma come segue:

"9.2 L'Assemblea ordinaria approva il bilancio, nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione; nomina il Collegio Sindacale; conferisce e revoca l'incarico al soggetto al quale è demandato il controllo contabile; determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci, nonché il corrispettivo a favore del soggetto cui è demandato il controllo contabile; delibera l'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci; approva e modifica l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari; delibera sulle autorizzazioni in merito alle operazioni di maggiore rilevanza qualora consti l'avviso contrario degli amministratori indipendenti, secondo quanto previsto dal successivo articolo; delibera sulle altre materie attribuite dalla legge o da regolamenti alla sua competenza. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza."

c) all'articolo 10, modifica del secondo comma come segue:

"10.2 Hanno diritto di intervenire e votare in Assemblea i soggetti che risultino titolari delle azioni al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea e che abbiano comunicato la propria volontà di intervento in Assemblea mediante l'intermediario abilitato, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

La comunicazione, effettuata conformemente a quanto sopra, è valida anche per la seconda e la terza convocazione, ove previste.

Per quanto non diversamente disciplinato nel presente Statuto, il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalle disposizioni vigenti applicabili."

e mediante inserimento di un nuovo quinto comma del seguente letterale tenore:

"10.5 La società può designare, per ciascuna Assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge."

d) all'articolo 11, modifica del primo comma come segue:

"11.1 L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione - o, in sua assenza, dal Vice Presidente, ovvero, in assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età - con avviso da pubblicarsi sul sito internet della Società e con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno, l'ora della riunione, l'elenco degli argomenti da trattare e le altre informazioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Le Assemblee ordinarie e straordinaria sono di regola indette in prima e in seconda convocazione, ai sensi di legge. L'Assemblea straordinaria può inoltre essere indetta in convocazioni successive alla seconda. Tuttavia, l'avviso di convocazione può escludere il ricorso alle convocazioni successive alla prima, disponendo che all'unica convocazione si applichino, in sede ordinaria, le maggioranze stabilite dalla legge per la seconda convocazione e, in sede straordinaria, le maggioranze stabilite dalla legge per le convocazioni successive alla seconda."

e) all'articolo 13, inserimento di un nuovo quinto comma del seguente letterale tenore:

"13.5 L'assemblea, in caso di unica convocazione, si costituisce e delibera con le maggioranze previste dalla normativa vigente",

f) all'articolo 15, modifica del nono comma come segue:

"15.9 In caso di cessazione dalla carica di uno o più amministratori appartenenti alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'Articolo 2386 cod. civ., provvede all'integrazione del Consiglio di Amministrazione nominando il primo, o in caso di impedimento dello stesso, il secondo, e così via, dei candidati non eletti, indicati nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti; in caso di totale esaurimento dei candidati indicati in tale lista, il Consiglio di Amministrazione provvede mediante nomina per cooptazione di un professionista esterno indicato dalla maggioranza del Consiglio di Amministrazione. In caso di cessazione dell'amministratore nominato dalla lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sua sostituzione nominando, il primo, o in caso di impedimento dello stesso, il secondo, e così via, dei candidati non eletti, indicati nella lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti da cui proveniva l'amministratore da sostituire.

In ogni caso di nomina di consiglieri per integrazione del Consiglio di Amministrazione in dipendenza dell'intervenuta cessazione della carica di taluno dei suoi componenti, l'assemblea vi provvede comunque senza applicazione del meccanismo di cui all'articolo 15.8."

g) all'articolo 19, modifica del secondo comma come segue:

19.2 Ai sensi dell'art. 2365, comma 2, Cod. Civ., è altresì attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza per le deliberazioni relative a:

- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;*
- la delibera di fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis Cod. Civ.;*
- la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;*
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del Socio;*
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, salvo che il Consiglio di Amministrazione non decida di rimettere all'Assemblea dei Soci le deliberazioni sulle sopra indicate materie.;*
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.*

h) all'articolo 26, modifica del tredicesimo comma come segue:

"26.13 Nel caso in cui non sia presentata o non riceva voti alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

In ogni caso di nomina di Sindaci per integrazione del Collegio Sindacale in dipendenza dell'intervenuta cessazione dalla carica di taluno dei suoi componenti, l'assemblea vi provvede senza applicazione del meccanismo di cui all'art. 26.8."

i) mediante inserimento di nuovi articoli 27, 28 e 29, di seguito riportati, e conseguente rinumerazione dei successivi articoli:

"Articolo 27

Delibera delle operazioni con parti correlate

La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, nonché alle proprie disposizioni statutarie e alle procedure adottate in materia dalla Società."

"Articolo 28

Meccanismo di approvazione assembleare

Le procedure interne adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate potranno prevedere che il Consiglio di Amministrazione approvi le operazioni di maggiore rilevanza nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 5) c.c., dall'Assemblea.

Nell'ipotesi di cui al precedente capoverso nonché nelle ipotesi in cui una proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea in relazione ad un'operazione di maggiore rilevanza sia approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori indipendenti, l'Assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presentino in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, le predette di maggioranze di legge siano raggiunte e non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in Assemblea."

"Articolo 29

Operazioni Urgenti

Le procedure interne adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate potranno prevedere l'esclusione dal loro ambito applicativo delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili."

"e quindi di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni e più ampio potere affinché, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, diano esecuzione alla presente delibera, procedano al deposito dello statuto nel Registro delle Imprese, nonché apportino, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali per l'iscrizione nel Registro delle Imprese."

		% AZIONI RAPPRESENTATE	% AZIONI AMMESSE AL VOTO	% CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	7.302.407	100,00	100,00	48,895
Contrari	0	0,000	0,000	0,000
Astenuti	0	0,000	0,000	0,000
Non Votanti	0	0,000	0,000	0,000
Totale azioni presenti alla votazione	7.302.407	100,000	100,000	48,895
(Proposta approvata all'unanimità)				